



Tribunale di Monza
Sezione Feriele

e.p. 58/13

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Francesca Saioni Giudice

Dott.ssa Laura Bertoli

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 161 , comma sesto, L.F. iscritto al n. 58/2013 C.P.

- Rilevato che con ricorso depositato in data 21.06.2013 OL.MA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Sig. Luigi Tibeldo Albieri, elettivamente domiciliata in Milano, Via San Vittore 20 presso lo studio dell'avvocato Gianpaolo Di Pietto, che la difende e la rappresenta come da procura in calce al ricorso introduttivo;
- atteso che con decreto in data 26.6.2013 il Tribunale ha concesso il termine di 90 (novanta) giorni per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° del medesimo 161 L.F., disponendo, altresì, gli obblighi informativi periodici e nominando quale commissario provvisorio la Dott.ssa Stefania Aletto;
- atteso che la società OL.MA S.R.L. con istanza depositata il 5.8.2013 ha chiesto al Tribunale di "applicare al termine di 90 giorni concesso con decreto del 25.6.2013 la sospensione feriele e per l'effetto determinare la scadenza del deposito dell'istanza al 18 novembre 2013 (ovvero al 14 novembre 2013 qualora il termine dovesse decorrere dal giorno del deposito della domanda di concordato);
- ritenuto che le limitazioni all'esercizio dei diritti ed alle facoltà di autotutela dei creditori imposte dal legislatore come effetto della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese ex art. 168 L.F. sono anche di carattere sostanziale ed assai gravi e pregnanti (si pensi a mero titolo esemplificativo al divieto di iscrivere ipoteca);
- ritenuto che l'applicazione della sospensione feriele dei termini anche al termine di cui all'art. 161, sesto e decimo comma, L.F. si tradurrebbe nella dilatazione di termini che il legislatore ha stabilito come massimi e non ulteriormente prorogabili;
- ritenuto, pertanto, che l'orientamento della sezione è nel senso di escludere l'applicabilità della sospensione feriele dei termini al termine di cui all'art. 161, sesto comma, L.F.

P.Q.M.

Visto l'art. 161, sesto comma, L.F.

Determina la scadenza del termine di 90 giorni assegnato alla società istante con decreto del 26.6.2013 per il per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° del medesimo 161 L.F. nel giorno 24.9.2013, non essendo lo stesso soggetto alla sospensione feriele dei termini di cui alla L. 742/1969.

Così deciso nella camera di Consiglio della sezione feriele del Tribunale di Monza in data 06/08/2013

Il Presidente
Dott.ssa Caterina
Giovanetti

Car. Giovanetti

Depositato in Cancelleria oggi 06.08.13 Il Cancelliere

Giacoma Cimino
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giacoma CIMINO